

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * **Regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario** 1
 - Regolamento (CEE) n. 2201/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 16
 - Regolamento (CEE) n. 2202/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 18
 - Regolamento (CEE) n. 2203/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 20
 - Regolamento (CEE) n. 2204/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 22
 - Regolamento (CEE) n. 2205/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate 24
 - Regolamento (CEE) n. 2206/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate 26
 - Regolamento (CEE) n. 2207/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79 28
 - * **Regolamento (CEE) n. 2208/87 della Commissione, del 23 luglio 1987, che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo da pagare per tale quantità** 31
 - * **Regolamento (CEE) n. 2209/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1987/1988** 36

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 2210/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1987/1988	38
* Regolamento (CEE) n. 2211/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che abroga il regolamento (CEE) n. 1560/87 relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche	40
* Regolamento (CEE) n. 2212/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo	41
Regolamento (CEE) n. 2213/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	42
Regolamento (CEE) n. 2214/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento	43
Regolamento (CEE) n. 2215/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1431/87	49
* Regolamento (CEE) n. 2216/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1432/87	55
Regolamento (CEE) n. 2217/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	61
Regolamento (CEE) n. 2218/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità	68
Regolamento (CEE) n. 2219/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto	71
Regolamento (CEE) n. 2220/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	73
Regolamento (CEE) n. 2221/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	75
Regolamento (CEE) n. 2222/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2108/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina	77
Regolamento (CEE) n. 2223/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	78
Regolamento (CEE) n. 2224/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione	79

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2111/87 della Commissione, del 16 luglio 1987, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 199 del 20.7.1987)	81
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2200/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1987****che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio prevede la determinazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario; che è opportuno definire modalità specifiche per la mobilitazione all'interno della Comunità stessa;

considerando che, per determinare le spese di mobilitazione e di fornitura alle migliori condizioni e per garantire parità di accesso agli operatori comunitari, la procedura più idonea è quella di gara; che tuttavia, in alcuni casi, per soddisfare esigenze di flessibilità e prontezza, occorre prevedere la possibilità di far ricorso alla trattativa privata; che inoltre, alla luce dell'esperienza, può risultare necessario escludere provvisoriamente o definitivamente dalla partecipazione alle gare gli operatori che, nel quadro di una fornitura precedente, non abbiano in modo grave rispettato i propri obblighi;

considerando che occorre specificare che le condizioni di mobilitazione dei prodotti, in particolare per quanto riguarda le scorte detenute dagli organismi d'intervento, vengono stabilite nell'ambito della normativa comunitaria riguardante il mercato dei prodotti in questione; che occorre inoltre precisare che, per l'aggiudicazione della fornitura, si considera che le offerte sono state compilate senza includere gli importi equivalenti alle restituzioni o ai prelievi all'esportazione, onché agli altri importi compensativi (monetari o adesione) fissati dalle normative comunitarie in questione, visto che tali importi saranno

concessi o riscossi all'esportazione dalla Comunità, o addirittura negli scambi intracomunitari;

considerando che, come ha dimostrato l'esperienza acquisita negli ultimi anni, l'adozione delle pratiche commerciali internazionali definite « forniture CIF » nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è spesso inadeguata; che, visti in particolare gli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei beneficiari, è opportuno adottare uno stadio di forniture reso porto di sbarco, nel cui ambito l'aggiudicatario assume personalmente i rischi della fornitura fino al porto di sbarco designato dal beneficiario, sbarcando o meno la merce a seconda dei casi;

considerando che, visti gli obblighi specifici imposti agli aggiudicatari, persino in deroga alle prassi commerciali usuali, occorre, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica, evitare di far riferimento alla terminologia commerciale in genere, quale in particolare riportata negli Incoterms;

considerando che, per una fornitura reso porto d'imbarco comunitario la possibilità di collegamento marittimo con il paese di destinazione, di cui l'offerente deve tener conto nell'indicare un porto nella sua offerta, può comportare al massimo un trasbordo nella Comunità; che, nell'ambito dell'aiuto alimentare comunitario, è infatti impensabile che i costi e rischi inerenti a varie operazioni di trasbordo siano a carico del beneficiario;

considerando che, per le forniture da effettuare reso porto di sbarco o franco destino, l'esperienza acquisita e i costi eccessivi più volte sostenuti per il trasporto marittimo o per il trasporto continentale successivo, fanno sì che la Commissione si riservi la possibilità di attribuire la fornitura per uno stadio diverso da quello menzionato nel bando di gara; che, onde permettere alla Commissione di valutare correttamente tali elementi dell'offerta rispetto alle quotazioni registrate sul mercato dei noli, occorre prevedere la presentazione, da parte dell'offerente, di più offerte per diversi stadi di fornitura;

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

considerando che, quando la gara riguarda una fornitura che comprende il trasporto marittimo, occorre ribadire l'obbligo di rispettare le norme fissate dai regolamenti (CEE) n. 954/79 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4055/86 ⁽²⁾, (CEE) n. 4056/86 ⁽³⁾, (CEE) n. 4057/86 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 4058/86 ⁽⁵⁾ del Consiglio, sulla politica comunitaria in materia di trasporti, in particolare in materia di concorrenza e di pratiche tariffarie, e di conseguenza, prevedere che il trasporto marittimo non possa essere affidato ad una compagnia che abbia infranto le suddette normative;

considerando che l'applicazione sistematica, nel porto d'imbarco della Comunità, di procedure contraddittorie per il controllo dei prodotti indipendentemente dallo stadio effettivo di fornitura può fornire a tutte le parti interessate garanzie quanto alla corretta esecuzione finale della fornitura; che in particolare essa è tale, in numerosi casi, da mettere in guardia l'aggiudicatario contro un rifiuto della merce a destinazione; che tuttavia la conformità della fornitura deve essere definitivamente valutata allo stadio reale di cui al bando di gara;

considerando che una corretta esecuzione della fornitura, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità, presuppone una definizione precisa degli obblighi dell'aggiudicatario, la costituzione da parte di quest'ultimo di garanzie finanziarie adeguate e la determinazione di penali amministrative nel caso di mancato rispetto di determinati obblighi;

considerando che occorre inoltre stabilire gli oneri e le spese supplementari non connessi ad un'inadempienza da parte dell'aggiudicatario e che sono quindi a carico della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora per un'azione comunitaria di aiuto alimentare si decida di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario, si applicano le modalità di cui al presente regolamento, fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate caso per caso dalla Commissione. Qualsiasi fornitura comporta l'acquisto del prodotto.

2. Le modalità generali stabilite dal presente regolamento si applicano per le operazioni da effettuare reso porto d'imbarco, reso porto di sbarco o franco destino.

⁽¹⁾ GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 21.

3. Ai fini del presente regolamento, i paesi dell'unione economica belgo-lussemburghese sono considerati come un solo Stato membro.

Articolo 2

La partecipazione alle gare previste nel quadro del presente regolamento è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche aventi la nazionalità di uno Stato membro e stabilite nella Comunità, nonché a tutte le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e:

- che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro;
- la cui attività economica consista nella fabbricazione, nella trasformazione, nel commercio, nella spedizione o nel trasporto di prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare.

Tuttavia, la Commissione può escludere un'impresa dalla partecipazione alle gare, in via provvisoria o definitiva, quando si accerti che essa ha commesso un'infrazione grave a uno degli obblighi inerenti all'esecuzione di una fornitura di aiuto alimentare.

Articolo 3

La fornitura dei prodotti è aggiudicata mediante gara.

Tuttavia, è ammesso il ricorso alla trattativa privata nei casi seguenti:

- forniture d'urgenza, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3972/86;
- forniture di modesta entità;
- forniture effettuate a titolo sperimentale con nuovi tipi di prodotti o nuovi sistemi di imballaggio, condizionamento e trasporto;
- forniture decise in seguito alla rescissione di un precedente contratto di fornitura in applicazione dell'articolo 20;
- forniture conformi ai criteri di urgenza, successivamente alla decisione di assegnazione.

Articolo 4

Secondo le condizioni di mobilitazione determinate per ciascuna fornitura, il prodotto:

- a) viene o è stato acquistato sul mercato comunitario;
- b) viene acquistato presso un organismo d'intervento indicato nel bando di gara, o prodotto utilizzando materie prime acquistate presso detto organismo. L'acquisto viene effettuato nell'ambito di una vendita a prezzo fisso, conformemente alla normativa comunitaria agricola vigente. Tuttavia, per una fornitura di prodotti nei settori dei cereali e del riso, l'aggiudicatario può mobilitare sul mercato comunitario un prodotto corrispondente alle norme stabilite per la fornitura, purché acquisti presso l'organismo d'intervento in questione le materie prime che figurano nel bando di gara, conformemente alla suddetta normativa.

Articolo 5

Le caratteristiche dei prodotti da mobilitare e i requisiti in materia di condizionamento sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

TITOLO II

Designazione dell'impresa incaricata della fornitura*Articolo 6*

Qualora si decida di procedere ad una gara, un bando di gara redatto conformemente all'allegato I del presente regolamento viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al regolamento che indice la gara al più tardi quindici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Nel bando di gara vengono indicati nome e indirizzo del rappresentante del beneficiario nella Comunità.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara inviando un'offerta scritta, mediante lettera raccomandata, all'ufficio della Commissione indicato nel bando di gara, oppure presentandola allo stesso, contro apposita ricevuta. Le offerte devono essere presentate in una busta recante la dicitura « Aiuto alimentare » e il numero di riferimento della gara. Questa busta deve essere sigillata e messa in un'altra recante l'indirizzo indicato nel bando di gara.

— Le offerte possono essere inviate mediante telecomunicazione scritta.

— Le offerte devono pervenire integralmente o essere consegnate entro l'ora indicata nel bando di gara dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte precisato nel bando di gara.

2. Se la fornitura comprende più partite, viene presentata un'offerta per ciascuna di esse.

3. L'offerta è valida soltanto se riguarda la totalità di una partita e se indica :

- a) il numero di riferimento della gara ;
- b) il nome e la sede sociale dell'offerente ;
- c) il numero e il peso netto della partita cui si riferisce ;
- d) un solo porto d'imbarco prescelto fra i porti della Comunità che consentono di effettuare la fornitura alle condizioni stabilite. L'offerta può comunque indicare due porti appartenenti alla stessa zona portuale quando il carico non può essere effettuato totalmente nel primo porto a causa della sua configurazione e deve essere completato sulla stessa nave nel secondo porto.

In caso di fornitura reso porto d'imbarco, il porto o, se trattasi di zona portuale, il primo porto di carico, è scelto in funzione della possibilità di un collegamento con il paese destinatario tramite una nave conforme ai requisiti di cui all'articolo 14, punto 2) nel periodo d'imbarco fissato nel bando di gara e in funzione della possibilità di effettuare su questa nave un carico non frazionato secondo i ritmi di lavoro del porto. In caso di carico in una zona portuale, effettuato conformemente al disposto del primo comma, il frazionamento dovuto al cambiamento di porto è ammesso. Tuttavia, in particolari circostanze motivate, il porto di imbarco può essere indicato nel bando di gara. Per tutti i prodotti lattiero-caseari nonché per gli altri prodotti condizionati in quantitativi inferiori a 50 kg di peso netto, nel quadro di una fornitura che non supera 150 t, il collegamento può comportare un solo trasbordo in un altro porto della Comunità che deve anch'esso figurare nell'offerta ;

e) l'importo proposto, espresso in ECU per tonnellata di prodotto (¹), al quale l'offerente s'impegna ad effettuare la fornitura secondo le condizioni stabilite quando non si applichi la disposizione di cui alla lettera h). L'importo dell'offerta viene considerato fissato tenendo conto da una parte delle condizioni di mobilitazione di cui all'articolo 4 stabilite per la fornitura in oggetto e dall'altra della restituzione o del prelievo applicabile all'esportazione, nonché degli altri importi compensativi (monetario e adesione) fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti agricoli ;

f) per quanto riguarda la presentazione dell'offerta :

— per una fornitura reso porto d'imbarco, l'importo dell'offerta non comprende né le spese di approdo in uso in alcuni porti (port liner terms charge), né quelle di carico ;

— per una fornitura reso porto di sbarco, l'offerente presenta contemporaneamente due offerte :

— la prima per il summenzionato stadio di fornitura specifica le singole spese relative al trasporto marittimo propriamente detto, conformemente all'allegato II ;

— la seconda riguarda uno stadio di fornitura reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede ;

(¹) La Commissione ha istituito un servizio telex a risposta automatica che trasmette a qualsiasi utente, su semplice chiamata telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Il servizio funziona ogni giorno dalle ore 15.30 fino alle ore 13.00 del giorno successivo.

L'utente deve procedere nel modo seguente :

- comporre il numero 23789 a Bruxelles,
- trasmettere il proprio indicativo,
- formare il codice « ccc » che avvia il sistema di risposta automatica che stampa i tassi di conversione dell'ECU sul suo telex,
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio, indicata dal codice « ffff ».

- per una fornitura franco destino, l'offerente presenta contemporaneamente tre offerte :
 - la prima, per il summenzionato stadio di fornitura, specifica le singole spese relative al trasporto continentale oltremare propriamente detto, conformemente all'allegato II ;
 - la seconda e la terza riguardano rispettivamente stadi di fornitura reso porto di sbarco e reso porto d'imbarco, in conformità di quanto precede.
 - g) Lo Stato membro nel quale l'offerente s'impegna ad espletare le formalità doganali di esportazione.
 - h) I quantitativi proposti, qualora la gara riguardi, per importi monetari stabiliti, la fornitura di quantitativi massimi di determinati prodotti. L'offerta è valida soltanto se viene presentata per la totalità degli importi monetari indicati.
4. L'offerta è valida soltanto se è corredata inoltre :
- a) della prova che la cauzione di gara di cui all'articolo 8 è stata costituita prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ;
 - b) nel caso di una fornitura reso porto d'imbarco, della dichiarazione di ottenimento di un documento, rilasciato da una compagnia marittima o dal suo agente, il quale attesti la possibilità di effettuare un collegamento soddisfacente alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera d).
5. L'offerta è valida soltanto se è presentata conformemente al presente articolo e se non contiene alcuna condizione diversa da quelle stabilite per la gara.
6. Un'offerta non può essere né modificata né ritirata.

Articolo 8

1. L'importo della cauzione è fissato in ECU nel bando di gara.
2. La cauzione è costituita, a favore della Commissione, sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro.

Essa non può essere costituita per un periodo inferiore a quindici giorni ; il periodo di validità è rinnovabile automaticamente su semplice richiesta della Commissione. La cauzione può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. La garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'articolo 22.

Articolo 9

1. La fornitura è aggiudicata, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data limite fissata per la presentazione delle offerte, all'offerente che ha presentato l'offerta espressa in ECU, più favorevole per la partita in causa, senza alcuna correzione che faccia intervenire gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera

e) L'aggiudicazione viene senza indugio comunicata all'offerente interessato mediante telecomunicazione scritta.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più offerenti, l'aggiudicatario viene designato mediante estrazione a sorte.
3. La Commissione può non procedere all'aggiudicazione, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.
4. Nel caso di una gara indetta per una fornitura reso porto di sbarco, si può tuttavia procedere all'aggiudicazione di una fornitura da effettuare allo stadio reso porto d'imbarco qualora i costi di trasporto marittimo proposti siano notevolmente superiori a quelli che possono essere ottenuti sul mercato.

Nel caso di una gara indetta per una fornitura franco destino, si può procedere all'aggiudicazione di una fornitura reso porto d'imbarco o reso porto di sbarco, tenendo conto dei costi di trasporto marittimo e/o continentale che possono essere ottenuti sul mercato.

5. Gli offerenti la cui offerta non è stata presa in considerazione sono informati del risultato della loro partecipazione alla gara mediante telex inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione o, se del caso, alla decisione presa in applicazione del paragrafo 3. I risultati delle gare vengono pubblicati periodicamente nella *Gazzetta ufficiale serie « C » delle Comunità europee*.

6. Qualora, nel quadro di una gara, la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 la Commissione rende nota l'apertura di un nuovo termine per la presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara iniziale.

Articolo 10

Una volta aggiudicata la fornitura, la Commissione indica all'aggiudicatario l'impresa, precedentemente selezionata mediante gara, incaricata dei controlli di cui all'articolo 16, del rilascio del certificato di presa in consegna conformemente all'articolo 17, punto 2) e in genere del coordinamento di tutte le operazioni inerenti alla fornitura stessa. In circostanze particolari, per una fornitura reso porto di sbarco o franco destino, la Commissione può designare due imprese diverse, incaricate del controllo e del coordinamento l'una prima dell'imbarco e l'altra allo stadio della fornitura.

Qualora durante l'esecuzione della fornitura si delinei un disaccordo tra l'impresa suddetta e l'aggiudicatario, la Commissione adotta le misure opportune.

Articolo 11

1. Qualora la fornitura venga aggiudicata mediante trattativa privata, il contratto viene incluso sulla base delle condizioni meno onerose rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato, previa partecipazione di almeno tre offerenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 si applicano anche nel quadro della trattativa privata.

3. Nel caso di una fornitura effettuata a titolo sperimentale a norma dell'articolo 3, secondo comma, terzo trattino, il contratto può essere concluso con un fornitore senza mettere in concorrenza più offerenti. Non sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Il contraente a trattativa privata è considerato aggiudicatario, ai sensi del presente regolamento, dal momento della conclusione del contratto. In tal caso, le disposizioni del contratto e della trattativa privata vincolano il contraente così come le condizioni previste nel bando di gara vincolano l'aggiudicatario.

TITOLO III

Obblighi dell'aggiudicatario e condizioni di fornitura dei prodotti

Articolo 12

1. L'aggiudicatario adempie i propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal regolamento che indice la gara e rispetta gli impegni di cui al presente regolamento, compresi quelli risultanti dalla sua offerta. Egli assicura la corretta esecuzione di tali impegni e presta a tal fine tutta l'assistenza necessaria.

2. Per garantire il rispetto degli obblighi inerenti alla fornitura, entro i 45 giorni successivi all'aggiudicazione, l'aggiudicatario trasmette al servizio della Commissione indicato nel bando di gara la prova della costituzione di una garanzia. L'importo della garanzia da costituire è specificato nel bando di gara.

La garanzia di cui al primo comma è fornita da un istituto di credito riconosciuto da uno Stato membro a favore della Commissione. Il periodo di validità non può essere inferiore a 3 mesi per le forniture reso porto d'imbarco, a 5 mesi per le forniture reso porto di sbarco e a 6 mesi per le forniture franco destino. Esso è automaticamente rinnovabile su semplice richiesta della Commissione per il periodo da essa indicato. La garanzia può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione. Detta garanzia è svincolata o acquisita conformemente all'articolo 22.

La mancata presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della prova della costituzione della garanzia di cui al primo comma è considerata una non esecuzione della fornitura. In questo caso, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 20.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 13

Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture reso porto d'imbarco:

1) L'aggiudicatario concorda con il beneficiario o con il suo rappresentante, entro il periodo stabilito nel bando di gara, la data in cui la merce verrà messa a disposizione del porto d'imbarco indicato nell'offerta, nonché la banchina di attracco della nave. L'impresa di cui all'articolo 10 presta tutta l'assistenza necessaria perché si addivenga a tale accordo.

Comunque sia, la fornitura deve essere effettuata prima dello scadere del termine fissato nel bando di gara. Per un carico frazionato è indispensabile il consenso del beneficiario.

2) Qualora in esecuzione del contratto di trasporto marittimo concluso dal beneficiario, le operazioni di carico compresi, eventualmente, i « post liner terms » di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) non competano al fornitore aggiudicatario, quest'ultimo mette la merce a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere al quale il beneficiario abbia affidato il compito di effettuare le operazioni di carico, alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1). In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce è stata così messa a disposizione.

Qualora, in funzione del contratto di trasporto marittimo sopraccitato, le operazioni di carico definite al primo comma incombono all'aggiudicatario, quest'ultimo carica la merce a bordo della nave indicata dal beneficiario, al ritmo concordato con quest'ultimo, tenendo conto delle consuetudini del porto. Le spese corrispondenti gli vengono rimborsate dalla Commissione al pagamento della fornitura, dietro presentazione dei documenti giustificativi. Le eventuali spese di stivaggio non sono a carico dell'aggiudicatario, fatta eccezione per le forniture alla rinfusa. In tal caso, la fornitura si considera eseguita quando tutta la merce ha varcato la murata della nave.

3) L'impresa di cui all'articolo 10 constata, a seconda dei casi, la data effettiva di messa a disposizione o di fine delle operazioni di carico apponendo una dicitura speciale sull'attestato di conformità di cui all'articolo 16, paragrafo 5.

4) L'aggiudicatario, tenendo conto degli usi del porto, assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui, a seconda dei casi di cui al punto 2), viene messa a disposizione del beneficiario o dello spedizioniere suo mandatario, o ha effettivamente varcato la murata della nave.

- 5) Qualora, a seconda dei casi di cui al punto 2), la merce non possa essere messa a disposizione o caricata alle condizioni concordate o stabilite a norma del punto 1), la Commissione, su richiesta dell'aggiudicatario e del beneficiario, opportunamente giustificata, prolunga il periodo fissato nel bando di gara del numero di giorni necessario per consentire la fornitura, fino ad un massimo di sessanta giorni. L'aggiudicatario è tenuto ad accettare tale proroga.

Nel quadro di questo nuovo periodo, le disposizioni del punto 1) si applicano *mutatis mutandis* per determinare la nuova data di messa a disposizione della merce e la banchina di attracco della nave.

Se la fornitura non può essere effettuata entro il termine massimo di cui al primo comma, l'aggiudicatario viene dispensato, a sua richiesta, dagli obblighi che gli incombono.

Le spese dovute ad una proroga del periodo d'imbarco sono valutate e pagate in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.

- 6) L'aggiudicatario comunica quanto prima all'impresa sopraccitata e alla Commissione la data e il luogo di messa a disposizione convenuti per la fornitura in applicazione dei punti 1 e 5 oppure, se del caso, il mancato accordo con il beneficiario.

Articolo 14

In caso di forniture reso porto di sbarco si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) L'aggiudicatario fa eseguire, a proprie spese, alle condizioni abituali, il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 8, dal porto d'imbarco indicato nella sua offerta fino al porto di destinazione precisato nel bando di gara. Tuttavia, su richiesta dell'aggiudicatario opportunamente giustificata, la Commissione può autorizzare un cambiamento del porto d'imbarco.
- 2) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto marittimo:
 - su navi registrate nella categoria superiore delle società di classificazione che operano negli Stati membri, conformi a tutti i requisiti di ordine sanitario per il trasporto dei prodotti alimentari;
 - conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione della distorsione di una concorrenza libera e leale su una base commerciale, di cui ai regolamenti (CEE) n. 954/79, (CEE) n. 4055/86, (CEE) n. 4056/86, (CEE) n. 4057/86 e (CEE) n. 4058/86, relativi alla politica comunitaria nel settore dei trasporti marittimi.
- 3) a) L'aggiudicatario stipula un'assicurazione marittima o fa valere una polizza d'abbonamento, di importo almeno pari a quello indicato nell'offerta, che copra tutti i rischi di trasporto e, se del caso, di trasbordo e scarico, senza franchigia di avarie particolari, compresi tutti i casi di mancata consegna, le perdite e i rischi considerati eccezionali.
- b) L'assicurazione ha inizio nel momento in cui la merce assicurata esce dai magazzini dell'aggiudicatario e termina:
 - quando la merce entra nei magazzini del beneficiario, ossia qualsiasi luogo (situato nell'area portuale), indipendentemente dall'appartenenza, in cui il beneficiario la faccia depositare;
 - quando la merce viene caricata, per iniziativa del beneficiario, su un mezzo di trasporto ai fini di una spedizione al di fuori dell'area portuale;
 - quando, qualora non si sia verificata nessuna delle due eventualità di cui sopra, dopo 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di scarico allo stadio di fornitura di cui al punto 5.
 - La copertura dei rischi al di là dello stadio di fornitura deve essere assicurata a favore del beneficiario.
- 4) L'aggiudicatario comunica al beneficiario e all'impresa di cui all'articolo 10, non appena ne viene informato, la designazione della nave e la sua bandiera, la data di carico, la data presunta di arrivo nel porto di sbarco, nonché qualsiasi incidente verificatosi durante la spedizione.

Il trasporto marittimo non verrà effettuato da società le cui pratiche abbiano recato pregiudizio agli armatori comunitari, o il cui paese di stabilimento abbia limitato il libero accesso al traffico marittimo per le società marittime degli Stati membri o per le navi immatricolate in uno Stato membro in conformità della sua legislazione, segnatamente durante la validità di una decisione del Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4057/86 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4058/86.

L'aggiudicatario trasmette all'impresa di cui all'articolo 10, un attestato comprovante che la nave noleggiata soddisfa i requisiti sanitari, di classificazione e di conformità suddetti.

L'aggiudicatario comunica al beneficiario la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco, oppure lo fa informare dal capitano o dal corrispondente della compagnia marittima, con almeno 72 ore di anticipo.

5) L'aggiudicatario provvede a proprie spese a caricare la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco e sostiene le spese di nolo.

a) Se la gara riguarda una fornitura franco banchina, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di scarico nel porto di sbarco, vale a dire le spese di sbarco sulla banchina sotto paranco e, se del caso, le spese di trasporto con alleggio, compresi il noleggio, il rimorchio e lo scarico degli alleggi, nonché le eventuali spese per controstallie. Nel caso di consegna in container, la fornitura viene effettuata reso terminal e le spese di scarico della merce dai container non sono a carico dell'aggiudicatario. In circostanze particolari non imputabili all'aggiudicatario, le spese per controstallie sono a carico della Commissione.

b) Per una fornitura ex-ship, le spese di scarico e le eventuali spese per controstallie nel porto di sbarco non sono a carico dell'aggiudicatario, a condizione che quest'ultimo non abbia ostacolato lo scarico.

L'aggiudicatario non si assume né le formalità doganali d'importazione né le relative spese e imposte.

6) L'aggiudicatario fornisce immediatamente al beneficiario, se del caso tramite l'impresa di cui all'articolo 10 :

a) per una fornitura ex-ship :

- la polizza di carico per il porto di destinazione stabilito,
- eventualmente, il contratto di nolo o qualsiasi documento equivalente indicante il termine di stallia,
- l'attestato di conformità di cui all'articolo 16,
- l'attestato della conformità della nave di cui al punto 2 ;

b) per una fornitura franco banchina :

- un buono di consegna,
- una copia dell'attestato di conformità di cui sopra,
- un certificato di assicurazione marittima.

7) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta sino allo stadio di fornitura di cui al punto 5.

8) La merce fornita deve pervenire al porto di sbarco entro il periodo stabilito nel bando di gara. La registrazione della nave da parte delle autorità portuali del porto di sbarco fa fede della data di arrivo nel porto stesso. Qualora fosse impossibile ottenere la prova con la suddetta registrazione, la data di arrivo è fissata da

una dichiarazione del capitano, confermata dall'impresa di cui all'articolo 10.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni si applicano in caso di forniture franco destino :

1) L'aggiudicatario fa eseguire il trasporto per la rotta che meglio consente di rispettare la scadenza di cui al punto 4 dal porto d'imbarco indicato nell'offerta fino al luogo di destinazione finale e conclude i contratti necessari per il trasporto della merce. Tuttavia, su sua richiesta opportunamente giustificata, l'aggiudicatario può ottenere dalla Commissione un cambiamento del porto d'imbarco. Egli assume a proprio carico tutte le spese relative, nonché le spese di scarico e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, punto 2 relative al trasporto marittimo nonché quelle dell'articolo 14, punto 5, lettera b) relative alle formalità doganali, spese e imposizioni. Inoltre, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 14, punto 5, lettera a) riguardanti le controstallie eventuali al porto di sbarco.

Il bando di gara può indicare il porto di sbarco o di transito prima del trasporto continentale.

2) L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, principalmente di perdita o di deterioramento, ai quali la merce è soggetta fino al momento in cui viene effettivamente scaricata e consegnata al magazzino del luogo di destinazione.

L'aggiudicatario sottoscrive un'assicurazione adeguata, analoga a quella di cui all'articolo 14, punto 3, lettera a).

3) L'aggiudicatario comunica nei più brevi termini al beneficiario, all'impresa di cui all'articolo 10, i mezzi di trasporto utilizzati per la fornitura, le date di carico e d'imbarco e la data presunta di arrivo della merce nel luogo di destinazione.

L'aggiudicatario trasmette all'impresa suddetta una copia dei documenti relativi al trasporto continentale oltre il porto di sbarco.

L'aggiudicatario informa con il mezzo più rapido il beneficiario e l'impresa di cui sopra, con almeno 3 giorni di anticipo, in merito alla probabile data di arrivo della merce nel luogo stabilito per la fornitura.

4) La fornitura deve essere effettuata entro il periodo stabilito nel bando di gara.

Articolo 16

1. Per qualsiasi fornitura da effettuare a norma del presente regolamento, l'impresa di cui all'articolo 10 controlla, prima che inizino le operazioni di carico nel porto d'imbarco, l'osservanza delle disposizioni relative alla quantità, alla qualità, al condizionamento e, se del caso, alla regolazione dei sacchi. Il controllo viene effettuato in un momento e in condizioni che consentono di ottenere tutti i risultati delle analisi e, eventualmente, di una controperizia, prima che, nel caso di cui all'articolo 13, punto 2, primo comma, la merce venga messa a disposizione, oppure, in tutti gli altri casi, prima che abbiano inizio le operazioni di carico nel porto d'imbarco. Tuttavia, in circostanze particolari, soprattutto nel caso di rischio di sostituzione del prodotto oggetto della fornitura dopo che siano stati effettuati i controlli di qualità e di condizionamento di cui sopra, con il benestare della Commissione l'impresa può effettuare un controllo complementare, di natura analoga, durante le operazioni di carico. Tutte le conseguenze finanziarie della non conformità constatata a conclusione di quest'ultimo controllo, in particolare le spese di controspallia eventuale, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa sopraccitata rilascia, ultimate le operazioni di controllo, un attestato di conformità in funzione delle analisi e dei controlli eseguiti. Qualora l'attestato di conformità non venga rilasciato, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la merce se lo stadio di fornitura è reso porto d'imbarco.

In caso di forniture reso porto di sbarco e franco destino, l'attestato, di cui al comma precedente, rappresenta soltanto un attestato di conformità provvisorio. La conformità viene definitivamente accertata allo stadio stabilito per la fornitura, secondo i metodi di analisi vigenti nella Comunità.

A tal fine, l'impresa di cui all'articolo 10, effettua a questo stadio i controlli di cui al primo comma e rilascia, se del caso, l'attestato di conformità definitivo. In caso di mancato rilascio di detto attestato, motivato per iscritto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire o di completare la fornitura.

Se la mobilitazione riguarda un prodotto trasformato o condizionato, l'aggiudicatario comunica per lettera o per telex all'impresa suddetta la data di inizio della fabbricazione o del condizionamento, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

2. Il rappresentante del beneficiario è invitato dall'impresa a partecipare al prelievo dei campioni destinati alle analisi e ai controlli di cui al paragrafo 1; il prelievo viene effettuato secondo le norme professionali.

Durante l'operazione di prelievo, l'impresa effettua due prelievi supplementari che tiene sigillati a disposizione della Commissione per consentire un eventuale secondo

controllo, nonché in caso di contestazione da parte del beneficiario e/o dell'aggiudicatario.

Il costo dei campioni è a carico dell'aggiudicatario.

3. Qualora l'aggiudicatario o il beneficiario contestino i risultati dei controlli effettuati conformemente al paragrafo 1, l'impresa suddetta fa eseguire senza indugio, in modo da non ritardare la messa a disposizione o le operazioni di carico, un secondo controllo i cui risultati hanno un valore determinante. Questo controllo viene effettuato da un servizio o un laboratorio designato di comune accordo dall'impresa, dal rappresentante del beneficiario e dall'aggiudicatario.

4. Le spese relative al controllo di cui al paragrafo 1 non sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese connesse al controllo di cui al paragrafo 3 sono a carico della parte perdente, comprese quelle eventualmente provocate dalla mancata osservanza del periodo fissato nel bando di gara, più le spese di magazzino e le eventuali spese per controspallie.

5. Al termine dei controlli e immediatamente dopo il rilascio dell'attestato, la merce da fornire viene sottoposta a controllo doganale, o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, fino al momento in cui lascia il territorio geografico della Comunità.

Articolo 17

Un certificato di presa in consegna contenente le indicazioni di cui all'allegato III, rilasciato alle condizioni elencate nel presente articolo, attesta l'accettazione della merce da parte del beneficiario in conformità del punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità del punto 2.

1) Appena messa a disposizione la merce allo stadio stabilito o convenuto per la fornitura, l'aggiudicatario domanda al beneficiario, o al suo rappresentante, il rilascio del certificato di presa in consegna e a sua volta gli consegna l'attestato di conformità di cui all'articolo 16, nonché un certificato d'origine e una fattura commerciale proforma che attesti il valore della merce e la cessione al beneficiario a titolo gratuito.

Per una fornitura reso porto di sbarco, l'aggiudicatario consegna inoltre i documenti di cui all'articolo 14, punto 6.

2) In caso di mancato rilascio da parte del beneficiario del certificato di presa in consegna, l'impresa di cui all'articolo 10, rilascia all'aggiudicatario, a richiesta dello stesso e previa consegna del certificato d'origine e della fattura commerciale di cui al punto 1), un certificato facente fede della fornitura qualora i controlli effettuati allo stadio stabilito per detta fornitura abbiano consentito il rilascio dell'attestato di conformità di cui all'articolo 16.

Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, il certificato viene inoltre rilasciato previa presentazione dell'attestato di conformità compilato prima dell'imbarco, nonché, a seconda dei casi, dei documenti di cui all'articolo 14, punto 6.

- 3) Il certificato di presa in consegna e il certificato facente fede della fornitura di cui ai punti 1 e 2 possono essere rilasciati per quantitativi parziali rappresentanti una quota notevole della fornitura prevista.
- 4) Il quantitativo netto fornito al beneficiario viene accertato in modo determinante al momento della presa in consegna. Per una fornitura alla rinfusa, il quantitativo consegnato viene ritenuto soddisfacente se il peso netto non è inferiore di oltre il 3 % al quantitativo richiesto. Per una fornitura condizionata, è tollerato un margine dell'1 %. A ciò si aggiungono i quantitativi prelevati come campioni ai fini dei controlli di cui all'articolo 16.
- 5) In caso di gravi perturbazioni dello scarico, per le forniture reso porto di sbarco e franco destino di generi altamente deperibili, la Commissione può imporre all'impresa di rilasciare, prima dello stadio stabilito nel bando di gara e dopo un controllo adeguato, un certificato attestante la qualità e il condizionamento della fornitura.

TITOLO IV

Condizioni di pagamento e condizioni di svincolo delle cauzioni

Articolo 18

1. L'importo da pagare all'aggiudicatario è al massimo quello indicato nell'offerta, maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 19.

Se, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera h) la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo da pagare è quello indicato nel bando di gara, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19.

Il pagamento dell'aggiudicatario, in conformità del presente articolo, viene effettuato fatti salvi la restituzione o il prelievo applicabili all'esportazione, nonché gli altri importi fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti

2. Il pagamento viene effettuato per il quantitativo netto figurante nel certificato di presa in consegna o nel certificato facente fede della fornitura.

Qualora la qualità o il condizionamento della merce constatati allo stadio della fornitura non corrispondano esattamente a quanto prescritto, ma non abbiano ostacolato l'accettazione della merce in conformità dell'articolo 17, punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell'articolo 17, punto 1, o il riconoscimento della fornitura in conformità dell'articolo 17, punto 2, si

possono applicare eventuali abbuoni al momento di determinare l'importo da pagare.

3. L'importo da pagare viene versato su richiesta dell'aggiudicatario corredata dai seguenti documenti giustificativi:

- a) l'originale del certificato di presa in consegna o del certificato facente fede della fornitura di cui all'articolo 17;
- b) una copia dell'attestato di conformità di cui all'articolo 16, rilasciata per lo stadio di fornitura previsto.

4. A richiesta dell'aggiudicatario, il pagamento può essere effettuato proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali sono stati presentati i documenti giustificativi di cui sopra.

5. In caso di fornitura reso porto di sbarco o franco destino, viene concesso un acconto a richiesta dell'aggiudicatario e su presentazione dei seguenti documenti:

- attestato di conformità rilasciato prima dell'imbarco a norma dell'articolo 16, paragrafo 5,
- copia della polizza di carico per il porto di destinazione indicato nel bando di gara,
- copia del certificato di assicurazione marittima di cui all'articolo 14, punto 6, lettera b).

Nessun acconto può superare il 90 % dell'importo dell'offerta. L'acconto viene concesso su presentazione dei documenti che attestano la costituzione di una garanzia, a favore della Commissione, di importo pari a quello dell'acconto, maggiorato del 10 %. La garanzia è costituita in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma. Essa può essere svincolata soltanto per iniziativa della Commissione.

6. La domanda di pagamento, corredata dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 2, viene presentata alla Commissione entro 12 mesi dal termine del periodo stabilito nel bando di gara. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21, una domanda presentata dopo il termine suddetto dà luogo a una trattenuta del 10 % sul pagamento da effettuare.

Il pagamento viene effettuato entro un massimo di 3 mesi dalla presentazione della domanda completa di pagamento, a meno che non siano state decise perizie o inchieste complementari per il controllo dell'esecuzione della fornitura in causa. Un pagamento effettuato oltre il termine summenzionato, e non giustificato da perizie o inchieste complementari, dà luogo a interessi di mora, al tasso praticato dalla Commissione.

Articolo 19

1. L'aggiudicatario assume a suo carico tutte le spese derivanti dalla fornitura della merce allo stadio stabilito nel bando di gara. Tuttavia la Commissione rimborsa all'aggiudicatario le spese supplementari che non gli sono imputabili e che essa calcola sulla base dei documenti giustificativi opportuni, allorché sia stata accertata la conformità della fornitura a norma dell'articolo 16.

Le spese supplementari sono :

- a) per una fornitura reso porto d'imbarco, quelle occasionate dal fatto che la nave viene messa a disposizione in una data che non consente di rispettare il periodo stabilito nel bando di gara, oppure occasionate dalla proroga del periodo d'imbarco in conformità dell'articolo 13, punto 5, o ancora dal fatto che la nave sia inadeguata al carico da effettuare.

Escluse tutte le spese amministrative, tali spese supplementari sono :

- spese di magazzinaggio e di assicurazione,
- spese di finanziamento sulla base del tasso praticato nello Stato membro la cui moneta viene scelta per il pagamento.

Dette spese sono calcolate per il periodo che inizia il giorno successivo alla fine del periodo stabilito nel bando di gara e termina alla data di messa a disposizione o, a seconda dei casi, di effettivo inizio delle operazioni di carico, oppure, nel caso in cui l'aggiudicatario sia dispensato dagli obblighi che gli incombono, alla fine del periodo di cui all'articolo 13, punto 5.

- b) Per le forniture reso porto di sbarco e franco destino, le spese di magazzinaggio, assicurazione e finanziamento, causate da scarti superiori a 15 giorni tra, a seconda dei casi, la messa a disposizione, la fine delle operazioni di carico o la consegna al magazzino di destinazione e il rilascio del certificato di presa in consegna. Le spese di finanziamento sono valutate sulla base dei tassi applicati nello Stato membro in cui sono compiute le formalità doganali di esportazione.
- c) Per tutte le forniture, gli oneri imprevedibili che non sia stato possibile coprire preventivamente con un'assicurazione, a condizione che non derivino da un difetto dei prodotti forniti, da un'insufficienza o dall'inadeguatezza del condizionamento o dell'imballaggio, o infine da un ritardo nell'esecuzione della fornitura.

2. Se, dopo l'aggiudicazione, la Commissione designa un porto d'imbarco, un porto di sbarco o un luogo di destinazione finale diversi da quelli inizialmente stabiliti, l'aggiudicatario consegna la merce nel nuovo porto o nel nuovo luogo di destinazione finale. La Commissione concorda con l'aggiudicatario la diminuzione o l'eventuale aumento delle spese inizialmente previste.

Tuttavia, su richiesta debitamente motivata, l'aggiudicatario può essere dispensato dai suoi obblighi.

Articolo 20

Se, per motivi non imputabili al beneficiario, bensì all'aggiudicatario, la fornitura non viene effettuata nei 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo fissato per una

fornitura reso porto d'imbarco o del periodo di sbarco o di consegna a destinazione per gli altri stadi di fornitura, tutte le conseguenze finanziarie della mancata fornitura, totale o parziale, della merce alle condizioni stabilite sono a carico dell'aggiudicatario. Le conseguenze finanziarie consistono in spese direttamente connesse alla mancata esecuzione della fornitura, sostenute dal beneficiario quali il noleggio a vuoto per il trasporto marittimo continentale, le spese di affitto di depositi o zone di magazzinaggio e le spese di assicurazione ad esse relative.

Inoltre, nelle circostanze di cui al primo comma, la Commissione constata la non esecuzione della fornitura e prende le misure del caso.

Articolo 21

La Commissione riconosce i casi di forza maggiore che possono essere all'origine di una mancata fornitura o della mancata osservanza di uno degli obblighi incumbenti all'aggiudicatario.

Le spese supplementari risultanti da un caso di forza maggiore sono a carico della Commissione.

Articolo 22

Le garanzie costituite in applicazione degli articoli 8, 12 e 18, paragrafo 5, sono, a seconda dei casi, svincolate o acquisite alle condizioni del presente articolo.

- 1) La garanzia di gara di cui all'articolo 8 è svincolata :
 - a) se l'offerta non è valida a norma dell'articolo 7 o non è stata presa in considerazione, oppure se non è stato dato seguito alla gara ;
 - b) se l'offerente designato aggiudicatario ha costituito la cauzione di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
- 2) La garanzia di consegna di cui all'articolo 12 :
 - a) viene interamente svincolata se l'aggiudicatario :
 - ha effettuato la fornitura adempiendo a tutti i suoi obblighi ;
 - è stato dispensato dai suoi obblighi a norma dell'articolo 13, punto 5, terzo comma e dell'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma ;
 - non ha effettuato la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione ;
 - ha costituito la garanzia relativa all'acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5 ;
 - b) è oggetto di ritenute cumulative nei casi seguenti :
 - ritenuta calcolata proporzionalmente ai quantitativi non forniti, fatto salvo l'articolo 17, punto 3 ;

- ritenuta a concorrenza del 20 % del costo del trasporto marittimo indicato nell'offerta, se la nave noleggiata dall'aggiudicatario per una fornitura non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, punto 2;
- ritenuta a concorrenza 1/1 000 dell'importo globale dell'offerta per ciascun giorno di ritardo, a seconda dei casi, nella messa a disposizione o nell'imbarco per una fornitura reso porto d'imbarco, nell'arrivo al porto di sbarco per una fornitura reso porto di sbarco, o nell'arrivo al luogo di destinazione finale per una fornitura franco destino;

Le ritenute di cui al primo e terzo trattino non vengono applicate quando le inadempienze constatate non sono imputabili all'aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un'assicurazione.

- c) viene acquisita se la Commissione constata la non esecuzione della fornitura ai sensi dell'articolo 20.
- 3) La garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5, è svincolata:
- a) se è stato stabilito il diritto alla concessione definitiva dell'anticipo;

- b) se l'anticipo è stato rimborsato dall'aggiudicatario.

Articolo 23

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dalla non esecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio ad esclusione delle forniture per le quali la gara è stata aperta anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. Azione n.
 2. Programma
 3. Beneficiario
 4. Rappresentante del beneficiario (vedi articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2200/87)
 5. Luogo o paese di destinazione
 6. Prodotto da mobilitare
 7. Caratteristiche e qualità della merce
 8. Quantitativo globale (se del caso, peso lordo, peso netto, peso lordo per netto) (se del caso, indicare l'equivalente in prodotto di base)
 9. Numero dei lotti
 10. Condizionamento e marcatura
 11. Modo di mobilitazione del prodotto (contratto o intervento e, in questa ipotesi, organismo detentore della scorta)
 12. Stadio di fornitura (reso porto d'imbarco, di sbarco o destinazione finale)
 13. Porto d'imbarco (in casi speciali, per lo stadio reso porto d'imbarco)
 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario (per una fornitura reso porto d'imbarco)
 15. Porto di sbarco (per una fornitura reso porto di sbarco)
 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco (per una fornitura franco destino)
 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco)
 18. Data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino)
 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (gara o trattativa privata)
 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte
 21. In caso di seconda gara (vedi articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2200/87)
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco (per una fornitura reso porto d'imbarco),
 - c) data limite per la fornitura (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino).
 22. Importo della garanzia di gara (vedi articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2200/87)
 23. Importo della garanzia di fornitura (vedi articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87)
 24. Indirizzo a cui inviare le offerte
 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario.
-

ALLEGATO II(¹)**I. SPESE DA INCLUDERE NELL'OFFERTA****A. Fornitura reso porto d'imbarco**

1. Prezzo del prodotto e del condizionamento
2. Spese di carico e di trasporto sino al luogo di fornitura
3. Spese di carico nel luogo di fornitura nonché, se del caso, spese relative a qualsiasi operazione e intervento, fra cui quelle dello spedizioniere, immediatamente precedenti alla messa a disposizione o all'imbarco, fatta eccezione per le spese di approdo e di carico propriamente dette (vedi articolo 7, paragrafo 3, lettera f), primo trattino)
Per una fornitura di cereali, le spese comprendono, se del caso, gli oneri relativi all'entrata nel magazzino, all'immagazzinamento e all'uscita dal magazzino
4. Spese relative all'espletamento delle formalità doganali di esportazione
5. Spese di pesatura, di controllo e di analisi effettuati eventualmente dall'aggiudicatario (diverse da quelle derivanti dall'articolo 16)
N.B. Qualora esse siano a carico dell'aggiudicatario e rimborsate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, indicazione separata delle spese di carico.

B. Fornitura reso porto di sbarco

1. Vedi punto I.A
2. Spese di approdo, comprese le spese di intervento dello spedizioniere e, eventualmente, di carico e di stivaggio
3. Noli
4. Assicurazione
5. Spese di scarico di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) se si tratta di una fornitura franco banchina

C. Fornitura franco destino

1. Vedi I.B, comprese le spese di sbarco di cui al punto I.B.5
2. Spese di transito doganale
3. Spese di trasferimento sui mezzi di trasporto per la rispedizione sino alla destinazione finale
4. Spese di trasporto continentale sino alla destinazione finale
5. Spese di assicurazione per il trasporto continentale (se non sono comprese nel punto I.B.4)
6. Spese di scarico dal mezzo di trasporto continentale e di messa all'entrata del deposito nel luogo di destinazione
7. Espletamento delle formalità doganali all'importazione, ad eccezione del pagamento dei diritti, tasse ed altre imposizioni applicati a favore del paese beneficiario

II. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si ritiene che l'offerente abbia tenuto conto del presente regolamento, nonché del regolamento recante apertura della gara.

1. Numero del regolamento recante apertura della gara
2. Numero dell'azione
3. Nome e indirizzo dell'offerente
4. Giustificazione dell'ammissibilità per l'applicazione dell'articolo 2
5. Prodotto
6. Peso del prodotto (netto, lordo o lordo per netto)

(¹) Elenco fornito a titolo indicativo.

7. Porto d'imbarco
8. Importo dell'offerta per lo stadio di fornitura indicato nel bando di gara: ... ECU/t⁽¹⁾
 - spese corrispondenti al trasporto marittimo propriamente detto (per una fornitura reso porto di sbarco e franco destino)
 - spese corrispondenti al trasporto continentale oltremare propriamente detto per una fornitura franco destino)
- 8 bis. Per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio reso porto di sbarco:
importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto di sbarco⁽²⁾
- 8 bis. Inoltre, per una fornitura prevista nel bando di gara allo stadio franco destino:
 - importo di una seconda offerta per un'eventuale fornitura al porto d'imbarco⁽²⁾
 - importo di una terza offerta globale per l'eventuale fornitura al porto di sbarco, incluse le spese per il trasporto marittimo propriamente detto⁽²⁾
9. Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali di esportazione
10. Istituto finanziario presso il quale viene costituita la garanzia di gara⁽³⁾

⁽¹⁾ Si ritiene che questo importo tenga conto degli importi da riscuotere o da versare in applicazione della normativa agricola (Vedi articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87).

⁽²⁾ Per l'eventuale applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87.

⁽³⁾ All'offerta deve essere allegata la prova della costituzione di questa garanzia.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA (1)

CERTIFICATO ATTESTANTE LA FORNITURA (1)

Il sottoscritto :
(cognome, nome, ragione sociale)

che agisce in nome del beneficiario (o della Commissione, secondo i casi):

.....

certifica di aver preso in consegna la merce sottoelencata :

.....

— luogo e data della presa in consegna :

— prodotti :

— quantità, peso preso in consegna (netto, lordo o lordo per netto) :

— condizionamento :

— numero : kg netti per unità : marchi (iscrizione) :

— porto d'imbarco :

— nome della nave :

— data d'imbarco o di messa a disposizione [in caso di reso porto d'imbarco, vedi articolo 13, punto 3 del regolamento (CEE) n. 2200/87] :

— porto di sbarco :

— luogo di destinazione finale :

— mezzi di trasporto continentali :

— data di fornitura in caso di reso porto di sbarco e franco destino [vedi rispettivamente articoli 14, punti 8 e 15, punto 4 del regolamento (CEE) n. 2200/87] :

La qualità delle merci fornite è conforme a quella fissata nel bando di gara.

Osservazioni o riserve :

.....

.....

.....

(1) Depennare l'indicazione superflua (vedi articolo 17, punti 1 e 2 del presente regolamento).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 luglio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi (ECU/t)	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	181,25
10.01 B II	Frumento duro	31,88	237,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	26,16	156,39 ⁽³⁾
10.03	Orzo	24,47	171,42
10.04	Avena	80,78	125,98
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,29	178,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	24,47	112,43
10.07 B	Miglio	24,47	105,41 ⁽⁵⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,71	182,88 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	24,47	26,67 ⁽⁷⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	10,54	266,75
11.01 B	Farine di segala	49,63	231,95
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,41	381,66
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	11,39	288,09

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 luglio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,97
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,63
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2203/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2117/87 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM ⁽²⁾)	ACP o PTOM ⁽¹⁾ (2) (3)	Basmati (4)
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	358,08	175,44	—
	2. a grani lunghi	—	371,46	182,13	278,60
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	447,60	220,20	—
	2. a grani lunghi	—	464,32	228,56	348,24
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	553,24	264,69	—
	2. a grani lunghi	12,97	667,56	321,89	500,67
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	13,90	589,20	282,25	—	
2. a grani lunghi	13,90	715,63	345,46	536,72	
III. Rotture		88,01	205,02	99,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2118/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 874/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1785/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 874/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.
⁽³⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987 che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 31 dal 3 al 9 agosto 1987	Settimana n. 32 dal 10 al 16 agosto 1987	Settimana n. 33 dal 17 al 23 agosto 1987	Settimana n. 34 dal 24 al 30 agosto 1987	Settimana n. 35 dal 31 agosto al 6 settembre 1987
01.04 B	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾	93,239 ⁽¹⁾
02.01 A IV a) 1	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾	198,380 ⁽²⁾
2	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾	138,866 ⁽²⁾
3	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾	218,218 ⁽²⁾
4	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾
5 aa)	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾	257,894 ⁽²⁾
bb)	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾	361,052 ⁽²⁾
02.06 C II a) 1	257,894 ⁽³⁾	257,894 ⁽³⁾	257,894 ⁽³⁾	257,894 ⁽³⁾	257,894 ⁽³⁾
2	361,052 ⁽³⁾	361,052 ⁽³⁾	361,052 ⁽³⁾	361,052 ⁽³⁾	361,052 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 875/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1786/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 875/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 20.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione
di carni ovine e caprine congelate**

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Settimana n. 31 dal 3 al 9 agosto 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 32 dal 10 al 16 agosto 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 33 dal 17 al 23 agosto 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 34 dal 24 al 30 agosto 1987 ⁽¹⁾	Settimana n. 35 dal 31 agosto al 6 settembre 1987 ⁽¹⁾
02.01 A IV b) 1	147,785	147,785	147,785	147,785	147,785
2	103,450	103,450	103,450	103,450	103,450
3	162,564	162,564	162,564	162,564	162,564
4	192,121	192,121	192,121	192,121	192,121
5 aa)	192,121	192,121	192,121	192,121	192,121
bb)	268,969	268,969	268,969	268,969	268,969

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2207/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1987

che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/87⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° febbraio 1987;

considerando che la situazione delle scorte d'intervento in Spagna è tale che è opportuno agevolare lo smercio e fissare prezzi di vendita per i quarti posteriori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2374/79 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, p. 1.⁽³⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 188 dell' 8. 7. 1987, pag. 18.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Categoría A:	Canales de animales jóvenes sin castrar de menos de dos años,
Categoría C:	Canales de animales machos castrados.
Kategori A:	Slagtekroppe af unge ikke kastrerede handyr på under to år,
Kategori C:	Slagtekroppe af kastrerede handyr.
Kategorie A:	Schlachtkörper von jungen männlichen nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Kategorie C:	Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
Κατηγορία A:	Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία C:	Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Category A:	Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Category C:	Carcases of castrated male animals.
Catégorie A:	Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie C:	Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria A:	Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria C:	Carcasse di animali maschi castrati.
Categorie A:	Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
Categorie C:	Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.
Categoria A:	Carcaças de jovens animais machos não castrados de menos de dois anos,
Categoria C:	Carcaças de animais machos castrados.

Precio de venta expresado en ECU por 100 kg ⁽¹⁾
 Salgspris i ECU pr. 100 kg ⁽¹⁾
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg ⁽¹⁾
 Τιμή πώλησεως σε ECU ανά 100 kg ⁽¹⁾
 Selling price in ECU per 100 kg ⁽¹⁾
 Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes ⁽¹⁾
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg ⁽¹⁾
 Verkooprijzen in Ecu per 100 kg ⁽¹⁾
 Preço de venda expresso em ECUs por 100 kg ⁽¹⁾

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Hinterviertel, gerade Schnitführung mit 5 Rippen, stammend von:

Bullen A / Kategorie A, Klassen U und R 150,000

BELGIQUE/BELGIË

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:*

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Catégorie A, classe R, O / Kategorie A, klasse R, O	150,000
Catégorie C, classe R, O / Kategorie C, klasse R, O	150,000

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:*

— *Achtervoeten, „pistola“-snit op 8 ribben afkomstig van:*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Catégorie A, classe R, O / Kategorie A, klasse R, O	150,000
Catégorie C, classe R, O / Kategorie C, klasse R, O	150,000

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽³⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽⁴⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽⁵⁾ Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽⁶⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽⁷⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽⁸⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽⁹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

DANMARK

— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af:</i>	
Kategori C, klasse R og O	150,000
Kategori A, klasse R og O	150,000
— <i>Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:</i>	
Kategori C, klasse R og O	150,000
Kategori A, klasse R og O	150,000

ESPAÑA

— <i>Cuartos traseros, corte recto a 6 costillas</i>	150,000
— <i>Cuartos traseros, corte recto a 5 costillas, provenientes de:</i>	
Categoría A, clases U, R y O	150 000
— <i>Cuartos traseros, corte recto a 8 costillas, provenientes de:</i>	
Categoría A, clases U, R y O	150 000

FRANCE

<i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:</i>	
Bœufs U et R / Catégorie C, classes U et R	150,000
Bœufs O / Catégorie C, classe O	150,000
Jeunes bovins U et R / Catégorie A, classes U et R	150,000
Jeunes bovins O / Catégorie A, classe O	150,000

IRELAND

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers 1 & 2 / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers 1 & 2 / Category C, classes U, R and O	150,000

ITALIA

— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1 / Categoria A, classi U, R e O	150,000
Vitelloni 2	150,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:</i>	
Vitelloni 1	150,000
Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O	150,000

NEDERLAND

<i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:</i>	
Stieren, 1e kwaliteit / Categoria A, klasse R	150,000

UNITED KINGDOM

A. Great Britain

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers M & H / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers M & H / Category C, classes U, R and O	150,000

B. Northern Ireland

— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers L/M, L/H & T / Category C, classes U, R and O	150,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers L/M, L/H & T / Category C, classes U, R and O	150,000

REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1987

che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo da pagare per tale quantità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabile alla fecola di patate ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1905/87 del Consiglio, del 3 luglio 1987, che fissa, per la campagna cerealicola 1987/1988, il prezzo minimo delle patate che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1008/86, il Consiglio fissa un prezzo minimo pagato dal fabbricante di fecola per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola; che tale prezzo è stabilito in funzione dei quantitativi e del tenore di fecola delle patate effettivamente consegnate; che il regolamento (CEE) n. 1905/87 ha fissato il prezzo minimo in questione a 272,93 ECU per la campagna di commercializzazione dei cereali 1987/1988;

considerando che è necessario determinare il prezzo minimo esatto da pagare in conformità delle disposizioni di cui sopra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il quantitativo di patate necessarie alla fabbricazione di una tonnellata di fecola e il prezzo minimo franco fabbrica che il fabbricante di fecola deve pagare, sono fissati in conformità dell'allegato.

2. Qualora il tenore di fecola delle patate sia calcolato con la bilancia di Reimann o la bilancia di Perow e corrisponda ad una cifra che compare su due o tre linee nella seconda colonna dell'allegato, le tariffe applicabili sono quelle corrispondenti alla seconda o alla terza linea.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 2203/86 della Commissione ⁽⁵⁾ è abrogato.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 48.⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 15. 7. 1986, pag. 8.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO

Peso bajo agua de 5 050 g de patatas (en gramos)	Tenor en fécula de patatas (en porcentaje)	Cantidad de patatas necesaria para la fabricación de 1 000 kg de fécula (en kilogramos)	Precio mínimo a percibir por los productores para 1 000 kg de patatas (en ECU)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoffernes stivelsesindhold (i vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt der Kartoffeln (in Prozent)	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in Kilogramm)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)
Βάρος υπό το ύδωρ 5 050 πατατών (σε γραμμάρια)	Περιεκτικότητα σε άμυλο των πατατών (%)	Ποσότητα πατατών απαραίτητη για παραγωγή 1 000 χγρ άμυλου (σε χιλιόγραμμα)	Ελάχιστη τιμή προς είσπραξη από τον παραγωγό για 1 000 χγρ πατατών (σε ECU)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)
Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in grammen)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percenten)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimaal te ontvangen prijs door de producent per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)
Peso de baixo de água de 5 050 gr de batata	Teor de fécula de batata (em percentagem)	Quantidade de batata necessária ao fabrico de 1 000 kg de fécula (em quilogramas)	Preço mínimo a cobrar pelos produtores para 1 000 kg de batata (em ECU)
1	2	3	4
352	13,0	6 533	41,78
353	13,1	6 509	41,93
354	13,1	6 486	42,08
355	13,2	6 463	42,23
356	13,2	6 439	42,39
357	13,3	6 416	42,54
358	13,3	6 393	42,69
359	13,4	6 369	42,85
360	13,4	6 346	43,01
361	13,5	6 322	43,17
362	13,5	6 299	43,33
363	13,6	6 276	43,49
364	13,6	6 252	43,65
365	13,7	6 229	43,82
366	13,7	6 206	43,98
367	13,8	6 182	44,15
368	13,8	6 159	44,31
369	13,9	6 136	44,48

1	2	3	4
370	13,9	6 112	44,65
371	14,0	6 089	44,82
372	14,0	6 065	45,00
373	14,1	6 047	45,13
374	14,1	6 028	45,28
375	14,2	6 005	45,45
376	14,2	5 981	45,63
377	14,3	5 963	45,77
378	14,3	5 944	45,92
379	14,4	5 921	46,10
380	14,4	5 897	46,28
381	14,5	5 879	46,42
382	14,5	5 860	46,58
383	14,6	5 841	46,73
384	14,6	5 822	46,88
385	14,7	5 799	47,07
386	14,7	5 776	47,25
387	14,8	5 757	47,41
388	14,8	5 738	47,57
389	14,9	5 720	47,72
390	14,9	5 701	47,87
391	15,0	5 682	48,03
392	15,0	5 664	48,19
393	15,1	5 626	48,51
394	15,2	5 607	48,68
395	15,2	5 589	48,83
396	15,3	5 570	49,00
397	15,3	5 551	49,17
398	15,4	5 542	49,25
399	15,4	5 533	49,33
400	15,4	5 523	49,42
401	15,5	5 486	49,75
402	15,6	5 467	49,92
403	15,6	5 449	50,09
404	15,7	5 430	50,26
405	15,7	5 411	50,44
406	15,8	5 393	50,61
407	15,8	5 374	50,79
408	15,9	5 364	50,88
409	15,9	5 355	50,97
410	15,9	5 346	51,05
411	16,0	5 327	51,24
412	16,0	5 308	51,42
413	16,1	5 280	51,69
414	16,2	5 266	51,83
415	16,2	5 252	51,97
416	16,3	5 234	52,15
417	16,3	5 215	52,34
418	16,4	5 206	52,43
419	16,4	5 196	52,53
420	16,4	5 187	52,62
421	16,5	5 150	53,00
422	16,6	5 136	53,14
423	16,6	5 121	53,30
424	16,7	5 107	53,44
425	16,7	5 093	53,59
426	16,8	5 075	53,78
427	16,8	5 056	53,98
428	16,9	5 042	54,13
429	16,9	5 028	54,28
430	17,0	5 000	54,59
431	17,1	4 986	54,74
432	17,1	4 972	54,89
433	17,2	4 963	54,99
434	17,2	4 953	55,10
435	17,2	4 944	55,20
436	17,3	4 930	55,36
437	17,3	4 916	55,52
438	17,4	4 902	55,68

1	2	3	4
439	17,4	4 888	55,84
440	17,5	4 874	56,00
441	17,5	4 860	56,16
442	17,6	4 846	56,32
443	17,6	4 832	56,48
444	17,7	4 818	56,65
445	17,7	4 804	56,81
446	17,8	4 790	56,98
447	17,8	4 776	57,15
448	17,9	4 762	57,31
449	17,9	4 748	57,48
450	18,0	4 720	57,82
451	18,1	4 706	58,00
452	18,1	4 692	58,17
453	18,2	4 685	58,26
454	18,2	4 679	58,33
455	18,2	4 673	58,41
456	18,3	4 645	58,76
457	18,4	4 631	58,94
458	18,4	4 617	59,11
459	18,5	4 607	59,24
460	18,5	4 598	59,36
461	18,6	4 584	59,54
462	18,6	4 570	59,72
463	18,7	4 561	59,84
464	18,7	4 551	59,97
465	18,7	4 542	60,09
466	18,8	4 523	60,34
467	18,9	4 509	60,53
468	18,9	4 495	60,72
469	19,0	4 481	60,91
470	19,0	4 467	61,10
471	19,1	4 458	61,22
472	19,1	4 449	61,35
473	19,2	4 437	61,51
474	19,2	4 425	61,68
475	19,3	4 414	61,83
476	19,3	4 402	62,00
477	19,4	4 390	62,17
478	19,4	4 379	62,33
479	19,5	4 367	62,50
480	19,5	4 355	62,67
481	19,6	4 343	62,84
481,6	19,6	4 337	62,93
482	19,7	4 335	62,96
483	19,7	4 332	63,00
483,2	19,7	4 332	63,00
484	19,8	4 325	63,11
484,8	19,8	4 318	63,21
485	19,9	4 317	63,22
486	19,9	4 311	63,31
486,4	19,9	4 309	63,34
487	20,0	4 305	63,40
488	20,0	4 299	63,49
489	20,1	4 294	63,56
490	20,1	4 290	63,62
491	20,2	4 287	63,66
492	20,2	4 285	63,69
493	20,3	4 283	63,72
494	20,3	4 280	63,77
495	20,4	4 278	63,80
496	20,4	4 276	63,83
497	20,5	4 273	63,87
498	20,5	4 271	63,90
499	20,6	4 266	63,98
500	20,6	4 262	64,04
501	20,7	4 259	64,08
502	20,7	4 257	64,11
503	20,8	4 255	64,14

1	2	3	4
504	20,8	4 252	64,19
505	20,9	4 248	64,25
506	20,9	4 243	64,32
507	21,0	4 238	64,40
508	21,0	4 234	64,46
509	21,1	4 229	64,54
509,9	21,1	4 224	64,61
510	21,1	4 224	64,61
511	21,2	4 219	64,69
511,8	21,2	4 215	64,75
512	21,3	4 214	64,77
513	21,3	4 209	64,84
513,7	21,3	4 206	64,89
514	21,4	4 204	64,92
515	21,4	4 199	65,00
515,6	21,4	4 196	65,05
516	21,5	4 194	65,08
517	21,5	4 189	65,15
517,5	21,5	4 187	65,19
518	21,6	4 184	65,23
519	21,6	4 180	65,29
519,4	21,6	4 178	65,33
520	21,7	4 175	65,37
521	21,7	4 170	65,45
521,3	21,7	4 168	65,48
522	21,8	4 165	65,53
523	21,8	4 160	65,61
523,2	21,8	4 159	65,62
524	21,9	4 155	65,69
525	21,9	4 150	65,77
525,1	21,9	4 150	65,77
526	22,0	4 145	65,85
527	22,0	4 140	65,93
528	22,1	4 135	66,00
528,8	22,1	4 131	66,07
529	22,2	4 130	66,08
530	22,2	4 125	66,16
530,6	22,2	4 122	66,21
531	22,3	4 119	66,26
532	22,3	4 114	66,34
532,4	22,3	4 112	66,37
533	22,4	4 111	66,39
534	22,4	4 108	66,44
534,2	22,4	4 108	66,44
535	22,5	4 103	66,52
536	22,5	4 098	66,60
537	22,6	4 093	66,68
537,8	22,6	4 089	66,75
538	22,7	4 088	66,76
539	22,7	4 083	66,85
539,6	22,7	4 080	66,89
540	22,8	4 078	66,93
541	22,8	4 076	66,96
541,4	22,8	4 075	66,98
542	22,9	4 072	67,03
543	22,9	4 066	67,12
543,2	22,9	4 066	67,12
544	23,0	4 061	67,21
545	23,0	4 056	67,29

REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1986, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1987 e il 30 giugno 1988;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli

Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1% tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni irlandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskeys » sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO

Coefficients applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo ⁽¹⁾ impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B	ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A
	1	2
1 luglio 1987 — 30 giugno 1988	0,211	0,274

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1987/1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, a seguito delle informazioni fornite dal Regno Unito e relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il

coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione soddisfa a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch-whisky, sono quelli che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili al Regno Unito**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1. 7. 1987 — 3. 6. 1988	0,456	0,465

REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****che abroga il regolamento (CEE) n. 1560/87 relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma,
considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 se durante l'intera campagna di commercializzazione per le pesche, o nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto per le pere, i corsi di prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli presi in considerazione per fissare il prezzo di base non possono essere rilevati un giorno determinato su un dato mercato rappresentativo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i corsi rilevati per altri prodotti da definirsi;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1560/78 della Commissione ⁽³⁾, ha definito le varietà di pesche da prendere in considerazione;
considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1927/87 del Consiglio ⁽⁴⁾, le varietà da prendere in consi-

derazione a decorrere dalla campagna 1987/1988 ai fini della fissazione dei prezzi di base e di acquisto delle pesche permettono il regolare rilevamento dei prezzi delle pesche sui mercati alla produzione; che pertanto non serve più definire prodotti diversi da quelli prestabiliti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1560/78 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/87⁽⁴⁾, occorre fissare la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86;considerando che i quantitativi che possono essere messi in consumo o importati in Spagna e in Portogallo sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 152/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1131/87⁽⁶⁾;

considerando che nel corso del 1986 non è stato possibile effettuare le esportazioni di olio di girasole ammesse a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 475/86; che il regolamento (CEE) n. 1183/86 prevede che l'aiuto compensativo può essere accordato ad un quantitativo di olio di girasole corrispondente a quello che è possibile fabbricare in Spagna a partire da tali semi; che alla luce dei rischi di possibili perturbazioni del mercato spagnolo è opportuno autorizzare l'aumento del quantitativo di semi di girasole che può essere esportato beneficiando dell'aiuto compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 152/87, la cifra 83 000 è sostituita da 113 000.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 24. 4. 1987, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento danese, tedesco, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1986,
 - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1986,
 - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° giugno 1986,
 - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° giugno 1986.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 7 settembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁴⁾;considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde

evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 27 luglio 1987 al 4 settembre 1987 si procede alla vendita di circa:

- 400 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° luglio 1985;
- 600 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1985;
- 700 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° luglio 1985.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 27 luglio 1987 al 4 settembre 1987 si procede alla vendita di circa:

- 400 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1986;
- 1 300 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° novembre 1986;
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° giugno 1986;
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° giugno 1986;
- 25 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e immagazzinate prima del 1° giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato II.

3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. IRELAND	<i>Steers / Category C</i>	
Fillets	9 400	
Striploins	4 800	
Cube-rolls	4 300	
2. DANMARK	<i>Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A</i>	<i>Stude 1. kvalitet / Kategori C</i>
Mørbrad med bimørbrad	8 000	—
Filet med entrecôte og tyndsteg	4 150	4 150
3. UNITED KINGDOM	<i>Steers / Category C</i>	
Fillets	9 400	
Striploins	4 800	

- (¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (¹) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (¹) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (¹) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (¹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (²) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (²) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (²) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (²) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (²) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (²) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (²) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (²) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Precio de venta expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Selling prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prix de vente exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾ ⁽²⁾ — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾ ⁽²⁾

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A	Stude 1. kvalitet / Kategori C
Inderlår med kappe	3 900	3 800
Tykstegsfilet med kappe	3 380	3 280
Klump med kappe	3 295	3 195
Yderlår med lårtunge	3 590	3 490
Skank og muskel sammenhængende	2 500	2 300
Øvrigt kød af forfjerdinger	3 000	2 700
Bryst og slag	2 200	1 800
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Bullen A / Kategorie A	Ochsen A / Kategorie C
Filet	11 435	11 400
Oberschalen	3 850	3 880
Unterschalen	3 750	3 670
Kugeln	3 690	3 660
Hüfte	3 370	3 345
Roastbeef	6 030	6 175
Kniekehlfleisch	2 485	2 485
3. IRELAND	Steers / Category C	
Insides	3 575	
Outsides	3 420	
Knuckles	3 200	
Rumps	3 600	
Forequarters (excluding cube rolls)	2 590	
Plates and flanks	1 895	
Thin flanks	1 895	
Plates	1 895	
Shins and shanks	2 320	
Shins	2 320	
Shanks	2 320	

⁽¹⁾ En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

⁽¹⁾ Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

⁽¹⁾ In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

⁽¹⁾ Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

⁽¹⁾ Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

⁽¹⁾ Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

⁽¹⁾ No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

⁽²⁾ Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

⁽²⁾ Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

⁽²⁾ These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

⁽²⁾ Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

⁽²⁾ Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

⁽²⁾ Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

⁽²⁾ Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

4. UNITED KINGDOM	<i>Steers / Category C</i>
Topsides	3 900
Silversides	3 800
Thick flanks	3 400
Rumps	4 000
Foreribs	3 000
Thin flanks	1 895
Flanks (plate)	1 895
Shins and shanks	2 340
Pony parts	2 200
Clod and sticking	2 510
Brisket	2 415
Ponies	2 685

5. NEDERLAND	<i>Stieren/categorie C</i>
Haas	10 300
Peeseind	2 100

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex : 411 156
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- NEDERLAND :** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB)
Burg. Kessenplein 3
6431 KM Hoensbroek
(Tel. 045-23 83 83 ; telex 56396)
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1431/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1432/87⁽⁵⁾, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/87⁽⁷⁾, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁸⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽⁹⁾ ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal

presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1431/87 dovrebbero essere abrogate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Tra il 27 luglio e il 4 settembre 1987 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 270 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 170 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
- circa 2 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
- circa 140 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1985;
- circa 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 240 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1986;
- circa 800 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'arti-

colo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 30 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 15 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 75 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- 65 ECU per 100 kg per le carni disossate, destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 4

L'articolo 1, l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 e l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/87 sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	---	--	---

a) Carne sin deshuesar — Ikke udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

			A	B
Bundesrepublik Deutschland	— <i>Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von:</i> Kategorie A	2 000	125,00	135,00
Belgique/België	— <i>Quartiers avant découpe droite à 8 côtes provenant des:</i> — <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:</i> Catégorie A / categorie A	235	125,00	135,00
	— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des:</i> — <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:</i> Catégorie A / Categorie A	35	125,00	135,00
France	— <i>Quartiers avant découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des:</i> Catégorie A / catégorie C	300	125,00	135,00
España	— <i>Delantero recto con 7 costillas:</i> animales jóvenes machos	500	120,00	130,00
Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O	170	120,00	130,00
Italia	— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti da:</i> Categoria A, classe U, R, O	2 500	120,00	130,00
United Kingdom: A. Great Britain	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Category C, class U, R, O	1 600	120,00	130,00
B. Northern Ireland	— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib from:</i> Category C, class U, R, O	400	120,00	130,00
Nederland	— <i>Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:</i> Stieren 1e kwaliteit / categorie A, klasse R	1 000	125,00	135,00
Danmark	— <i>Forfjerdinger, udskåret, med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdinger af:</i> Kategori A, Klasse R, O	139	125,00	135,00

b) Carne deshuesada (2) — Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

France	— <i>Catégorie A / Catégorie C:</i> Caisse « A » (collier, basse-côte, épaule) Bavette Boule de gîte	100 400 100	210,00 230,00 230,00	220,00 230,00 230,00
Nederland	— <i>Afkomstig van categorie A, klasse R:</i> Schenkel (voor) Schenkel (achter) Nek en onderrib Borst Vang	12 15 75 59 82	190,00 190,00 220,00 185,00 145,00	200,00 200,00 230,00 195,00 155,00

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	---	--	---

b) Carne deshuesada (2) — Uddenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

		A	B
United Kingdom	— From steers / Category C, class U, R, O:		
	Clod and sticking	200	220,00
	Pony parts	22	190,00
	Hindquarter skirt	98	160,00
	Striploin flankedge	51	110,00
	Thin flanks	200	160,00
Danmark	— Kvalitet A		
	Bryst og slag	300	160,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	300	230,00
			170,00

(1) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(2) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(3) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(4) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(5) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(6) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(7) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(8) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(9) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

(2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(3) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(4) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(5) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(6) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(7) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(8) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(9) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(10) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17° do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

A. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de las conservas contempladas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.

A. Finder anvendelse på kød bestemt til konserverfremstilling i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 2182/77.

A. Anwendbar für zur Herstellung von Konserven gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.

A. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή κονσερβών όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.

A. Applicable to meat intended for the manufacture of preserves as specified in Article 1 (1) (a) of Regulation (EEC) No 2182/77.

A. Applicables aux viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 1^{er} paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2182/77.

A. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

A. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde conserven.

A. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico de conservas referidas no n° 1, alínea a), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.

B. Aplicables a las carnes destinadas a la elaboración de los productos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 2182/77.

B. Finder anvendelse på kød bestemt til fremstilling af produkter i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 2182/77.

B. Anwendbar für zur Herstellung von Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 bestimmtes Fleisch.

B. Εφαρμόζεται στα κρέατα που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77.

B. Applicable to meat intended for the manufacture of products as specified in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 2182/77.

B. Applicables aux viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2182/77.

B. Applicabili alle carni destinate alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2182/77.

B. Van toepassing op vlees dat is bestemd voor de vervaardiging van de in artikel 1, lid 1, sub b), van Verordening (EEG) nr. 2182/77 bedoelde produkten.

B. Aplicáveis à carne destinada ao fabrico dos produtos referidos no n° 1, alínea b), do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 2182/77.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040-Bruxelles
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B
- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040-Brussel
- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/702, Telex : 04 11 56
- ESPAÑA :** Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)
c/o Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND :** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03
- NEDERLAND :** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex : 56 396
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2216/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1432/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85⁽⁴⁾ della Commissione;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87⁽⁶⁾;

considerando che l'esportazione delle carni vendute a norma del presente regolamento dev'essere garantita mediante la costituzione di una cauzione il cui importo può essere differente da quello previsto dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁷⁾; che quest'ultima è svincolata quando venga fornita la prova prevista dall'arti-

colo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1432/87⁽⁹⁾; che tale prova dev'essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87⁽¹¹⁾;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo scambio di determinati pezzi l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile la nota 7 della parte 3^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽¹²⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/86⁽¹⁴⁾, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i pezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 1687/76; che, tuttavia, l'allegato I di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre nell'esemplare di controllo, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/87 dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.

⁽¹²⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese, tedesco, irlandese e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).

2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 luglio 1987.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data della presa in consegna.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a :

— 460 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I ;

— 360 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.

2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76.

3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù, del presente regolamento :

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione,
- b) si applica la nota 7 di cui alla parte 3^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1956/87

e

c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c) :

— la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,

— la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,

— il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,

— nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità :

— Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2216/87

— Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 2216/87

— Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2216/87

— Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2216/87

— Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 2216/87

— Seulement valable pour des viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) n° 2216/87

— Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 2216/87

— Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden — dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 2216/87

— Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 2216/87.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 33 e la relativa nota in calce :

- 33. Regolamento (CEE) n. 2216/87 della Commissione, del 24 luglio 1987, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (33).

(33) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 55. *

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1432/87 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada ⁽¹⁾(²) — Mindestpreise in ECU/tonne ⁽¹⁾(²) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο ⁽¹⁾(²) — Minimum prices expressed in ECU per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix minimaux exprimés en Écus par tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton ⁽¹⁾(²) — Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada ⁽¹⁾(²)

1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 300
Filet med entrecôte og tyndsteg	2 900
Inderlår med kappe	2 250
Tykstegsfilet med kappe	2 250
Klump med kappe	2 250
Yderlår med lårtunge	2 250
b) Bryst og slag	1 125
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 125
Skank og muskel sammenhængende	1 125

2. FRANCE

a) Filet	6 300
Faux filet	2 900
Tende de tranche	2 350
Tranche grasse	2 350
Rumsteak	2 150
Entrecôte	2 350
Gîte à la noix	2 350
b) Caisse B	1 125
Jarret	1 125
Caisse C	1 125
Boule de macreuse	1 125
Caisse A	1 125
Bavette	1 125
Boule de gîte	1 125

3. IRELAND

a) Fillets	6 650
Striploins	2 900
Insides	2 250
Outsides	2 250
Knuckles	2 250
Rumps	2 250
Cube-rolls	2 350
b) Shins and shanks	1 125
Shanks	1 125
Shins	1 125
Plates and flanks	1 125
Forequarters	1 125
Flanks	1 125
Plates	1 125
Briskets	1 125
Shanks and/or shins	1 125
Flanks and/or plates	1 125

4. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

a) Roastbeef	3 000
Oberschalen	2 300
Unterschalen	2 300
Kugeln	2 300
Hüften	2 100
b) Dünning	1 125
Hesse	1 125
Kniekehlfleisch	1 125

5. UNITED KINGDOM

a) Fillets	6 300
Striploins	2 900
Topsides	2 150
Silversides	2 150
Thick flanks	2 150
Rumps	2 150
b) Hindquarter skirts	1 125
Shins and shanks	1 125
Clod and sticking	1 125
Ponies	1 125
Pony parts	1 125
Striploin flank-edge	1 125
Thin flanks	1 125
Forequarter flanks	1 125
Briskets	1 125
Foreribs	1 125

(¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(²) I tilfælde, hvor varen er oplagret uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(³) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(⁴) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(⁵) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(⁶) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(⁷) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

- (¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (²) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 1805/77.
- (³) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n.º 2173/79.
- (⁴) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (⁵) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (⁶) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (⁷) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (⁸) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n.º 2173/79.
- (⁹) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (¹⁰) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (¹¹) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2173/79.
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

DANMARK : Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex : 04 11 56

FRANCE : OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43

IRELAND : Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2217/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/87⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1457/86⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1458/86 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1918/87 del Consiglio⁽¹⁰⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 ha fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2478/86 della Commissione⁽¹¹⁾ per quanto concerne i semi di girasole;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1987/1988 non è ancora stato fissato in seguito all'ultima modifica del regime in oggetto da parte del Consiglio; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stato provvisoriamente calcolato in base ad una riduzione di 4,502 ECU per 100 kg per i semi di colza e di ravizzone e di 5,835 ECU per 100 kg per i semi di girasole;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il Consiglio ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi devono essere pertanto modificati e non sono ancora stati fissati; che l'importo dell'integrazione per i semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stato calcolato in base ai coefficienti di equivalenza adeguati alla nuova qualità tipo;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82⁽¹³⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/86⁽¹⁵⁾, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1985, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

⁽¹¹⁾ GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 16.

⁽¹²⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹³⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 16.

non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2%; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e

pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/87⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 27.

degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio⁽²⁾, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio⁽³⁾ prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito del 7,5 %, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune
- ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a),
- ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia, per la campagna 1987/1988 l'importo dell'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza

dal 25 luglio 1987 per tener conto, ove necessario, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e dell'incidenza della modifica della qualità tipo dei semi di girasole.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1) 7	1° term. (1) 8	2° term. (1) 9	3° term. (1) 10	4° term. (1) 11	5° term. (1) 12
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	25,205	25,314	25,215	24,337	24,677	25,074
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	60,95	61,20	60,99	59,03	59,85	61,04
— Paesi Bassi (Fl)	67,84	68,12	67,86	65,64	66,55	67,86
— UEBL (FB/Flux)	1 205,71	1 214,05	1 209,27	1 166,34	1 182,67	1 197,78
— Francia (FF)	183,81	184,67	183,69	176,38	178,91	182,48
— Danimarca (Dkr)	218,52	219,49	218,61	210,77	213,74	215,74
— Irlanda (£ Irl)	20,433	20,528	20,440	19,645	19,927	20,191
— Regno Unito (£)	14,920	15,005	14,927	14,236	14,455	14,614
— Italia (Lit)	39 009	39 192	38 921	37 534	38 075	38 502
— Grecia (Dra)	2 649,27	2 648,57	2 607,23	2 436,55	2 478,76	2 471,66
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 754,16	3 771,80	3 733,81	3 579,97	3 632,12	3 647,92
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 963,39	4 978,94	4 931,57	4 758,27	4 816,25	4 845,47

(1) Fatto salvo l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente (1) 7	1° term. (1) 8	2° term. (1) 9	3° term. (1) 10	4° term. (1) 11	5° term. (1) 12
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	27,705	27,814	27,715	26,837	27,177	27,574
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	66,91	67,17	66,95	65,00	65,81	67,01
— Paesi Bassi (Fl)	74,52	74,81	74,55	72,32	73,23	74,54
— UEBL (FB/Flux)	1 325,88	1 334,21	1 329,43	1 286,50	1 302,84	1 317,94
— Francia (FF)	202,50	203,36	202,38	195,07	197,60	201,17
— Danimarca (Dkr)	240,41	241,38	240,50	232,66	235,63	237,62
— Irlanda (£ Irl)	22,511	22,607	22,518	21,724	22,005	22,270
— Regno Unito (£)	16,560	16,646	16,568	15,876	16,095	16,254
— Italia (Lit)	43 001	43 185	42 913	41 527	42 067	42 494
— Grecia (Dra)	2 970,12	2 969,42	2 928,08	2 757,40	2 799,61	2 792,51
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	4 139,70	4 157,33	4 119,34	3 965,50	4 017,66	4 033,45
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	5 392,70	5 408,25	5 360,88	5 187,58	5 245,56	5 274,78

(1) Fatto salvo l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

ALLEGATO III
Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 7	1° term. (1) 8	2° term. (1) 9	3° term. (1) 10	4° term. (1) 11
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	1,720	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	41,261	34,741	34,741	34,741	35,609
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— Rf di Germania (DM)	99,62	84,07	84,09	84,20	86,24
— Paesi Bassi (Fl)	111,77	93,53	93,53	93,65	95,96
— UEBL (FB/Flux)	1 908,87	1 661,48	1 665,92	1 665,20	1 707,03
— Francia (FF)	279,61	253,04	252,75	252,21	258,86
— Danimarca (Dkr)	345,50	301,04	301,04	301,04	308,71
— Irlanda (£ Irl)	30,666	28,127	28,124	28,088	28,827
— Regno Unito (£)	23,017	20,451	20,451	20,451	21,073
— Italia (Lit)	60 678	53 678	53 528	53 680	55 106
— Grecia (Dra)	3 762,15	3 581,69	3 547,27	3 529,72	3 661,77
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	250,77	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 895,23	3 994,76	3 962,97	3 949,16	4 087,01
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 355,44	6 982,27	6 937,32	6 923,13	7 083,37
— in un altro Stato membro (Esc)	6 149,21	6 755,70	6 712,21	6 698,47	6 853,52
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 844,98	3 941,61	3 909,81	3 896,00	4 043,47
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 149,21	6 755,70	6 712,21	6 698,47	6 853,52

(1) Fatti salvi l'importo da dedurre in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti e l'incidenza della nuova qualità tipo sui coefficienti di equivalenza.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0335380.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12
DM	2,077590	2,072710	2,067970	2,063100	2,063100	2,048690
Fl	2,339550	2,337070	2,334440	2,331560	2,331560	2,322430
FB/Flux	43,052500	43,045100	43,037300	43,034000	43,034000	43,020700
FF	6,912500	6,919160	6,926690	6,935010	6,935010	6,961790
Dkr	7,880280	7,898330	7,919710	7,943200	7,943200	8,029200
£ Irl	0,775363	0,777011	0,778851	0,780482	0,780482	0,786140
£	0,696780	0,698216	0,699532	0,700894	0,700894	0,704606
Lit	1 502,00	1 507,21	1 512,10	1 516,96	1 516,96	1 531,36
Dra	157,00800	159,08000	161,11300	163,16900	163,16900	169,94500
Esc	161,99100	163,15300	164,44000	165,68300	165,68300	169,00000
Pta	142,47900	143,94200	145,09100	146,27300	146,27300	148,89700

REGOLAMENTO (CEE) N. 2218/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine disossate relativamente vecchie; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio delle carni; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tali vendite devono essere effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/87⁽⁵⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1431/87⁽⁷⁾, fatte salve talune deroghe previste dal presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che, onde garantire la parità economica tra gli operatori, è opportuno sospendere l'applicazione degli importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

— circa 1 130 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1986.

2. L'organismo d'intervento di cui al paragrafo 1, vende innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pag. 55 di questa Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁷⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, p. 26.

4. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 insieme con i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77,

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1, possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a 150 ECU per 100 kg.

Articolo 4

Per i prodotti venduti nell'ambito del presente regolamento l'ordine di ritiro previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione e documenti di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento recano una delle indicazioni seguenti:

— ningún montante compensatorio monetario se aplicará a (identificación y cantidad de los productos correspondientes)

- intet monetært udligningsbeløb finder anvendelse (betegnelse for og mængde af de pågældende produkter)
 - kein Währungsausgleichsbetrag findet Anwendung (Kennzeichnung und Menge der betreffenden Produkte)
 - Κανένα νομισματικό εξισωτικό ποσό δεν εφαρμόζεται στα (εξακρίβωση και ποσότητες των σχετικών προϊόντων)
 - no monetary compensatory amount shall apply to (identification and quantities of the products concerned)
 - aucun montant compensatoire monétaire s'applique à (identification et quantité des produits concernés)
 - nessun importo compensatorio monetario si applica a (designazione e quantità dei prodotti in questione)
 - geen enkel monetair compenserend bedrag is van toepassing op (omschrijving en hoeveelheid van de betrokken produkten)
 - se nenhum montante compensatório monetário aplica a (identificação e quantidades dos produtos em causa).
- Tale indicazione è riportata nella casella n. 106 dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/tonelada) Salgspris (ECU/ton) Verkaufspreise (ECU/t) Τιμές πώλησεως (ECU/τόνο) Selling prices (ECU/tonne) Prix de vente (Écus/t) Prezzi di vendita (ECU/t) Verkoopprijzen (Ecu/ton) Preço de venda (ECUs/tonelada)
Ireland	Outsides Insides Knuckles Rumps Forequarters Shins and/or shanks Plate and flank Brisket	200 200 100 100 17 200 300 17	2 500 2 500 2 500 2 500 2 100 1 500 1 350 1 350

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
 Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
 Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —
 Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços
 dos organismos de intervenção

IRELAND : Department of Agriculture
 Agriculture House
 Kildare Street
 Dublin 2
 Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
 Telex 4280 and 5118

REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/87 recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi di acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1787/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2120/87⁽⁴⁾; ha avviato, in determinati Stati membri o regioni di Stato membro e per determinati gruppi di qualità, l'acquisto all'intervento ed ha stabilito i prezzi di acquisto nel settore delle carni bovine;considerando che in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 6 bis, paragrafo 4 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.827/87⁽⁶⁾, è opportuno modificare l'elenco degli Stati membri o regioni di Stati membri e dei gruppi di qualità ammissibili all'intervento e i prezzi di acquisto sulla scorta dei dati e delle quotazioni di cui dispone la Commissione, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1787/87 modificato, sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 6. 1987, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	AR, AO, CR, CO
R.f. di Germania	AU, AR
Spagna	AU, AR, AO
Francia	AU, AR, AO, CR, CO
Irlanda	CU, CR, CO
Italia	AR, AO
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	AR
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto anteriore	
		taglio diritto ⁽¹⁾	taglio a pistola ⁽²⁾
AU2	313,504	250,803	235,128
AU3	309,198	247,358	231,899
AR2	299,863	239,890	224,897
AR3	295,567	236,454	221,675
AO2	277,855	222,284	208,391
AO3	273,633	218,906	205,225
CU2	289,205	231,364	216,904
CU3	285,233	228,186	213,925
CU4	277,288	221,830	207,966
CR3	292,572	234,058	219,429
CR4	284,067	227,254	213,050
CO3	275,487	220,390	206,615

⁽¹⁾ Coefficiente di conversione 0,80.⁽²⁾ Coefficiente di conversione 0,75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1947/87 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1947/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (1)

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Iugoslavia (2)	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
	— Peso vivo —		
01.02 A II (a)	50,310	45,469	114,707
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1	95,589	86,391	217,943
02.01 A II a) 2	76,471	69,113	174,354
02.01 A II a) 3	114,707	103,669	261,532
02.01 A II a) 4 aa)	—	129,586	326,914
02.01 A II a) 4 bb)	—	148,229	373,944
02.06 C I a) 1	—	129,586	326,914
02.06 C I a) 2	—	148,229	373,944
16.02 B III b) 1 aa)	—	148,229	373,944

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

(a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/87 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1987
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1946/87⁽³⁾; considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n.

1946/87 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	202,731
02.01 A II b) 2	162,184 (a)
02.01 A II b) 3	253,414
02.01 A II b) 4 aa)	304,096
02.01 A II b) 4 bb) 11	253,414 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	253,414 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	348,696 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/87 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2108/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2108/87 della Commissione, del 16 luglio 1987 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,66 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2108/87 è sostituito dall'importo di 14,21 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2174/87⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

- (¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (²) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.
 (³) GU n. L 192 del 11. 7. 1987, pag. 38.
 (⁴) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 60.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	53,22
	B. Zuccheri greggi	45,67 (¹)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/87 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86 ⁽⁶⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2111/87 ⁽⁸⁾;

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nella parte 8^a dell'allegato I e nell'allegato III del

suddetto regolamento; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/87 è rettificato come segue:

1. Nella parte 8^a dell'allegato I gli importi figuranti a fronte delle sottovoci 19.03 A, 19.03 B I e 19.03 B II della tariffa doganale comune nelle colonne « Regno Unito », « Irlanda », « Italia », « Francia », « Grecia » e « Portogallo » sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 20. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Positivi					Negativi					
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Belgio/Lussemburgo	Danimarca	Regno Unito	Irlanda	Italia	Francia	Grecia	Spagna	Portogallo
	DM/100 kg	Fl./100 kg	FB/Flux/100 kg	Dkr/100 kg	£/100 kg	£Irl/100 kg	Lit/100 kg	FF/100 kg	Dra/100 kg	Pta/100 kg	Esc/100 kg
19.03 A					5,028	1,152	2 952	10,08	1 534,4		0
19.03 B I					5,028	1,152	2 952	10,08	1 534,4		0
19.03 B II					3,846	0,882	2 258	7,71	1 173,9		0

ALLEGATO II

ALLEGATO III

Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85

100 Lit =	2,84317	FB/Flux	1 £ (UK) =	60,6277	FB/Flux	1 £ (Irl) =	55,2545	FB/Flux
	0,525809	Dkr		11,2123	Dkr		10,2187	Dkr
	0,137847	DM		2,93946	DM		2,67895	DM
	0,462321	FF		9,85853	FF		8,98483	FF
	0,155318	Fl		3,31201	Fl		3,01849	Fl
	0,0514558	£ (Irl)		1,09724	£ (Irl)		0,897262	£ (UK)
	0,0468955	£ (UK)		2 132,40	Lit		1 943,41	Lit
	10,3654	Dra		221,031	Dra		201,442	Dra
	10,7922	Esc		230,134	Esc		209,739	Esc
	9,54880	Pta		203,619	Pta		185,573	Pta

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2111/87 della Commissione, del 16 luglio 1987, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 20 luglio 1987)

All'allegato I, parte 8° «Merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80», colonna «Regno Unito»:

— pagina 18, sottovoce 17.04 D I a):

anziché: «3,406»,

leggi: «3,409»;

— pagina 19, sottovoce 18.06 D II b) 2⁽¹⁾:

anziché: «8,039»,

leggi: «8,089».
